

S. 17/461

N. 22586/15 R.G. Notizie di reato

5023/17 straleio dal
N. 33322/16 R.G. GIP
N. MOD. 30

N. / 2017 Reg. Sent.

Data del deposito

22.02.2017

V° del P.G. _____

Data di irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. Campione Pen.

Redatta scheda il

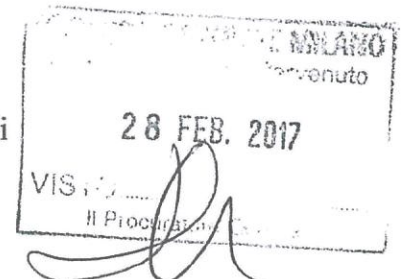
Sentenza del 22.02.2017



Tribunale di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano



Il Giudice dell'udienza preliminare, dr.ssa Manuela Accurso Tagano,
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 22 febbraio 2017,
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
la seguente

SENTENZA

Ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p.

nei confronti di:

.... (P~~...~~) R~~...~~ *posizione per cui si procede separatamente* ...

B~~...~~C~~...~~, nato il ~~...~~ a ~~...~~, con domicilio eletto presso lo studio del
difensore di fiducia, avv. ~~...~~ del Foro di Milano

LIBERO

Rappresentato con procura speciale;

Post

Le parti si sono accordate per una pena così determinata:

- pena base anni tre e mesi tre di reclusione;
- ridotta per il ricorrere delle circostanze attenuanti generiche ad anni due e mesi due di reclusione;
- ridotta per la scelta del rito ad anni uno e mesi sei di reclusione

subordinando l'istanza alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'accordo raggiunto dalle parti può essere ratificato, essendo corretta la qualificazione giuridica dei fatti, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed apparendo congrua la pena come definitivamente determinata per entrambi gli imputati.

Non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. alla luce dei dati di accusa ricavabili dagli atti di indagine (cfr. le svariate annotazioni di p.g., i verbali di sommarie informazioni e di interrogatorio resi dagli imputati, per cui si è disposto procedersi separatamente, sunti delle intercettazioni telefoniche, verbali di perquisizioni e sequestro, documentazione bancaria, esiti delle rogatorie, nonché verbale di interrogatorio reso dall'imputato il 22.05.2015).

La qualificazione giuridica dei fatti è corretta: l'imputato ha versato somme di denaro, per il tramite di sue persone di fiducia, al [REDACTED] C... KI... affinché questi nella sua veste di pubblico ufficiale, violando i doveri del proprio ufficio, da una parte gli garantisse il reingresso nella sfera dei contrattisti invitati alle gare dall'Ente di Stato algerino [REDACTED], dall'altra gli garantisse di essere inserito tra i contrattisti di Saipem, società italiana che operava in Algeria.

Il patto corruttivo è unico.

Il termine della prescrizione non è decorso: l'ultima dazione di denaro risulta essere avvenuta nel 2011. L'imputato ha reso interrogatorio il 22.05.2015. Come noto, il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento di consumazione del reato (cfr. Cass., sezione sesta, sentenza n. 35118/2007; Cass., sezioni unite, sentenza n. 15208/2010). Nel caso concreto, come chiarito dallo stesso B... in sede di interrogatorio, a fronte di un unico patto corruttivo, le dazioni

IMPUTATO

Del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 319, 321, 322 bis co. 2 n. 2 c.p., perché in concorso con O() H() e F() B(), i quali ricevevano i pagamenti in qualità di persona di fiducia del () O() K() effettuata plurimi pagamenti al fine di assicurarsi un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali e comunque al fine di mantenere la propria attività economica in Algeria.

In particolare:

- dopo essersi accordato col predetto H() nel corso di svariati incontri a Parigi sui pagamenti e sulla contropartita assicurategli dallo stesso H() e consistente in un suo reingresso nella sfera dei trattatisti invitati alle gare dall'Ente di Stato Algerino () grazie all'influenza esercitata tramite H() sul () pagava a O() H() svariata somme di denaro, tra il 17.12.2007 e il 29.10.2009, tramite bonifici effettuati dal conto corrente della società General Consulting & Trading Ltd presso la Banca KBL Lugano – conto a lui riconducibile – al conto della società Berg Inc. presso UBS di Ginevra facente capo ad O() H() per un totale di euro 2 mln;
- a seguito di incontri a Milano presso l' () F() B() effettuava a suo favore i seguenti pagamenti:
 - bonifici di importo compreso tra i 100 e i 200 mila euro al fine di essere inserito tra i trattatisti di Saipem, grazie all'influenza che B() poteva esercitare sulla società italiana, essendo la persona di fiducia del ();

In Milano, Parigi e Svizzera dal 17.12.07 al 2011.

Conclusioni delle parti

Il P.M. e il difensore degli imputati concludono come da accordi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, il difensore di B() O(), munito di apposita procura speciale, ha formulato istanza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. Si è disposta la separazione della sua posizione processuale da quella di P() R() che, imputata del diverso delitto di riciclaggio, ha chiesto definirsi il giudizio con rito abbreviato.

HOT

di denaro sarebbero dovute avvenire in tempi diversi con la conseguenza che il momento consumativo del reato si può individuare nell'ultima dazione.

Corretto è il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dello stato di incensuratezza dell'imputato, del suo comportamento processuale e del concreto ruolo da lui assunto nell'intera vicenda.

Congrua è la pena definitivamente determinata, tenuto conto del più favorevole regime sanzionatorio all'epoca vigente.

Può concedersi all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena: i reati sono stati commessi in un contesto imprenditoriale ormai venuto meno, essendo la società gestita dal B... poi fallita. Può, inoltre, ritenersi che la presente esperienza processuale abbia sortito su persona priva di precedenti penali, le cui condizioni di vita sono normali, un valido effetto deterrente con conseguente prognosi favorevole di non recidivanza.

L'art. 322 ter c.p. impone per il delitto previsto dall'art. 321 c.p., anche se commesso ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., come è nel caso concreto, che si proceda alla confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322 bis, secondo comma.

Il profitto è consistito nella possibilità per la B... Spa, società di cui l'imputato era il ~~proprietario~~, di continuare ad operare nel mercato algerino, vincendo gare di appalto. È un profitto che non può essere agevolmente quantificato. Sicuramente – come stabilisce lo stesso articolo 322 ter c.p. - non può essere stato inferiore alle somme corrisposte in ragione degli accordi corruttivi intervenuti: somme pari ad euro 2.000.000 quanto al primo accordo corruttivo ed ad euro 100.000 quanto al secondo accordo corruttivo. Si tiene conto della minore delle cifre indicate nel capo di imputazione. Non è possibile procedere alla confisca diretta del profitto così quantificato, atteso che la società, nel cui patrimonio tale profitto si ritiene sia confluito, è fallita. Deve, pertanto, disporsi la confisca per equivalente per euro 2.100.000 dei beni di cui B... C... abbia la disponibilità.

Pone ogni spesa che non possa essere ricondotta alle spese del procedimento ex art. 445 c.p.p. a carico degli imputati.

P.Q.M.



Visti gli artt. 444 e ss c.p.p.,
applica a B[] su richiesta delle parti, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche, con la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

Visto l'art. 163 c.p.,
concede a B[] il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 322 ter c.p.,
dispone a carico di B[] la confisca di beni di cui egli abbia la disponibilità per un
valore pari ad euro 2.100.000.

Pone ogni spesa che non possa essere ricondotta alle spese del procedimento ex art.
445 c.p.p. a carico dell'imputato.

Motivazione redatta contestualmente al dispositivo e letta in udienza ex artt. 448, 544
comma 1 e 545 comma 2 c.p.p.

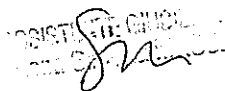
Milano, 22.02.2017.

Il Giudice

Manuela Accurso Tagano



Depositato in udienze
22/2/17



In data 13/3/17 pervenuto e registrato col n° 255/17 Rg. Imp
Raccomando in Commissione depositato il 6 marzo 2013 dell'ent.
per B. al Tribunale di Ravenna. Mi, 13/3/17

Il 14.09.2017 la VI Sezione Penale della **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**,
ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta e rigetta
nel resto.

Sentenza divenuta irrevocabile il 14.09.2017.

Milano, annotazione del 26 Febbraio 2018



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Concetta Viscomi

Trasmesso estratto sentenza a:

- ☐ Ufficio Recupero Crediti Tribunale;
- ☐ Alla Questura di Milano (art. 160 T.U. di P.S.).